

COMUNE DI CAMPI BISENZIO

EDICOLE – DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI ALLA VENDITA DI GIORNALI E RIVISTE MEDIANTE
BANDO PUBBLICO

Approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 193 del 8 giugno 2004

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26.2.2004, esecutiva, è stata approvata la “Regolamentazione del piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica e criteri per l’insediamento dei punti non esclusivi”, in attuazione del disposto del Decreto legislativo 24 aprile 2001 n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’art. 3 della legge 13 aprile 1999 n. 108);

Rilevato che:

- il piano per i punti vendita esclusivi ed i criteri per i punti non esclusivi, approvati con la citata deliberazione consiliare, prevedono per questo Comune il rilascio di n. 2 autorizzazioni per punti di vendita esclusivi e di n. 5 autorizzazioni per punti di vendita non esclusivi, al lordo delle autorizzazioni spettanti di diritto ai soggetti che hanno effettuato la sperimentazione di cui alla Legge 13 aprile 1999, n. 108;
- l’art. 5 comma 5 e l’art. 6 comma 6 della citata regolamentazione assegnano alla Giunta la competenza a definire con proprio atto i criteri ed i termini per la predisposizione del bando pubblico per l’assegnazione delle autorizzazioni nonché ad adottare le relative disposizioni di attuazione;
- il gruppo di lavoro, costituito dagli uffici competenti per materia dei Comuni di Campi Bisenzio, Calenzano, Sesto Fiorentino e Signa ha riscontrato nella predetta regolamentazione, relativamente ai criteri per il rilascio delle autorizzazioni per i punti vendita non esclusivi, una incongruenza fra l’art.6, comma 3 lettera b), dove si indica quale criterio di priorità il trasferimento di attività da altro Comune della Piana o da altra zona comunale, e gli allegati A – B – C – D nei quali sono indicate per ogni singolo comune le zone e le distanze per la localizzazione dei punti vendita esclusivi ed è specificato che “I punti di vendita NON ESCLUSIVI, di cui all’art. 6, comma 2, non sono vincolati a singole zone comunali e sono autorizzati senza il rispetto di distanze minime da altri punti vendita esclusivi e non esclusivi”;
- oltre al fatto che non sono state previste zone per la localizzazione dei punti vendita non esclusivi, la previsione nel criterio di priorità di cui al citato art. 6, comma 3 lett. b), del trasferimento di attività da altro comune della Piana, comporterebbe il trasferimento da altro comune delle connesse attività contemplate all’art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 170/2001 quali rivendite di generi di monopolio, rivendite di carburanti e di oli minerali, bar, medie e grandi strutture di vendita, centri commerciali, che sono invece disciplinate dalle speciali normative di settore;
- il criterio di priorità di cui all’ art. 6, comma 3 lett. b) risulta quindi come un refuso redazionale copiato erroneamente dall’omologo art. 5 (Punti esclusivi – Nuove autorizzazioni), comma 3 lettera b) della predetta Regolamentazione e pertanto non è stato riportato nei criteri e disposizioni di attuazione per l’assegnazione delle autorizzazioni per i punti di vendita non esclusivi, che si riportano nell’allegato “A” al presente atto;

Considerato inoltre che:

- per i due nuovi punti esclusivi previsti dalla citata deliberazione consiliare n. 17 (art. 5 e allegato B), rispettivamente nelle zone di piano 4-capoluogo ovest e 7-San Piero a Ponti, si fa riserva di approvare con successivo provvedimento i criteri e termini per la predisposizione del relativo bando di concorso, sulla base dello stato di attuazione dei programmi di urbanizzazione previsti in tali zone;
- per i nuovi punti non esclusivi o misti, le autorizzazioni che saranno oggetto di bando riguardano n. 3 punti vendita, al netto delle due autorizzazioni già rilasciate a soggetti che hanno partecipato alla sperimentazione alla vendita avviata nel 1999 sulla base della citata Legge n. 108 e secondo la disciplina procedimentale transitoria approvata da questo Ente

con deliberazione G.C. n. 124 del 15.5.2003;

Visto il parere di regolarità tecnica del Dirigente competente, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18.8.2000 n. 267);

Dato atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto con il presente atto non sono assunti impegni di spesa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi, resi nei modi di legge;

d e l i b e r a

- 1) di approvare i criteri e le disposizioni di attuazione per l'assegnazione delle autorizzazioni all'esercizio di punti vendita esclusivi e non esclusivi della stampa quotidiana e periodica, quale allegato "A" al presente atto costituente parte integrante dello stesso.
- 2) di dare atto che:
 - per i due nuovi punti esclusivi previsti dalla citata deliberazione consiliare n. 17 (art. 5 e allegato B), rispettivamente nelle zone di piano 4-capoluogo ovest e 7-San Piero a Ponti, si fa riserva di approvare con successivo provvedimento i criteri e termini per la predisposizione del relativo bando di concorso, sulla base dello stato di attuazione dei programmi di urbanizzazione previsti in tali zone;
 - per i nuovi punti non esclusivi o misti, le autorizzazioni che saranno oggetto di bando riguardano n. 3 punti vendita, al netto delle due autorizzazioni già rilasciate a soggetti che hanno partecipato alla sperimentazione alla vendita avviata nel 1999 sulla base della citata Legge n. 108 e secondo la disciplina procedimentale transitoria approvata da questo Ente con deliberazione G.C. n. 124 del 15.5.2003;
- 3) di procedere, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, alla trasmissione in elenco della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi degli artt. 124 e 125 del d.Lgs. n. 267/2000;
- 4) di dare infine atto che, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 5 della Legge n. 241/1990, responsabile della procedura relativa al presente provvedimento è il dirigente del 3° Settore, dott. Emilio Di Lisio.

Successivamente, la Giunta – con voti unanimi e palesi – dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. 267/2000.

ALLEGATO “A”

PARTE PRIMA

Punti esclusivi e non esclusivi - Disposizioni di attuazione per la gestione dei procedimenti

Il 3° Settore “Sviluppo Economico”, dalla data di rinuncia, revoca o decadenza della autorizzazione ovvero a seguito di variazione del parametro numerico procede alla pubblicazione ed alla gestione di uno o più bandi per l’assegnazione delle autorizzazioni resesi disponibili ai sensi della normativa vigente sia per i punti di vendita esclusivi che per quelli non esclusivi.

Il bando è pubblicato all’Albo Pretorio e reso noto mediante sistemi di diffusione anche informatica almeno 10 giorni prima della data iniziale di presentazione delle relative domande.

Il periodo utile per la presentazione delle domande non può essere inferiore a sette giorni.

Il bando per l’assegnazione delle autorizzazioni per punti esclusivi dev’essere pubblicato anche all’Albo Pretorio dei Comuni di Calenzano, Sesto Fiorentino e Signa.

Le domande possono essere presentate in uno qualsiasi dei giorni di validità del bando (non costituisce titolo di preferenza la data di presentazione della domanda).

Le domande sono soggette all’imposta di bollo ed al versamento dei diritti di istruttoria SUAP.

Nella domanda devono essere indicati, in modo chiaro ed inequivocabile:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale del richiedente. Se la richiesta viene avanzata dal legale rappresentante per conto di una società, indicarne anche denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale e/o partita IVA, numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese;
- b) la tipologia di esercizio per la quale si richiede l’autorizzazione;
- c) l’eventuale locale (la via, il numero civico, la destinazione d’uso e gli altri elementi utili all’identificazione del locale);
- d) la zona nella quale si intende attivare l’esercizio;
- e) la sussistenza dei requisiti morali di cui all’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e la non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia); in caso di società, la dichiarazione deve essere resa anche dai soggetti di cui all’art. 2, comma 3, del D.P.R. 3.6.1998 n. 252;
- f) il rispetto della vigente normativa sul soggiorno dei cittadini stranieri non appartenenti alla Unione Europea, gli estremi della relativa documentazione e l’indicazione dell’autorità emittente .

Costituiscono cause di IRRICEVIBILITA’ della domanda:

- 1) la presentazione della domanda fuori dei termini iniziale e finale indicati nel bando;
- 2) la mancanza della sottoscrizione della domanda oppure la sottoscrizione della domanda in forme diverse da quelle previste dal DPR 445/2000 per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive;
- 3) la presentazione di una domanda priva dell’indicazione della tipologia di licenza (a meno che il bando di concorso non sia limitato ad un’unica tipologia) e, nel caso di punti vendita esclusivi, della zona per la quale si concorre (a meno che il bando di concorso non sia limitato ad un’unica zona);

Costituiscono comunque cause di RIGETTO della domanda ricevibile:

- 1) la mancanza di indicazioni relative alla lett. a), tali da non consentire l’individuazione e la reperibilità del soggetto richiedente;
- 2) la mancanza anche di una sola delle dichiarazioni di cui alla lettera e) ed f);

Le cause di irricevibilità e di rigetto sono NON SANABILI.

L'interessato può comunque presentare una nuova domanda completa, entro il termine previsto dal bando.

Per tipologie e/o zone diverse devono essere presentate domande distinte.

Il 3° Settore "Sviluppo Economico" predispose il bando e la modulistica obbligatoria per la presentazione delle istanze di partecipazione al bando.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande possono essere presentate con le modalità specificate nel bando di concorso, tenuto conto dell'organizzazione e della dotazione di sistemi operativi degli uffici comunali, tra le seguenti modalità:

- 1) direttamente all'ufficio o uffici del Comune di Campi Bisenzio indicati nel bando di concorso;
- 2) via fax (ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000) esclusivamente al numero di fax indicato nel bando ovvero con gli altri sistemi di comunicazione ritenuti idonei dalla normativa vigente;
- 3) per posta, a mezzo raccomandata A.R.;
- 4) via email.

Ai fini della ricevibilità delle domande presentate:

- 1) direttamente all'ufficio o uffici indicati nel bando, fa fede la data di registrazione al Protocollo Generale;
- 2) via fax, fa fede la data di registrazione del sistema di ricezione (data effettiva di ricezione);
- 3) per posta, fa fede la data di spedizione della raccomandata A.R., che comunque deve pervenire all'ufficio Protocollo Generale del Comune entro otto giorni dal termine finale indicato nel bando per la presentazione delle domande.

Sono IRRICEVIBILI le domande presentate:

- 1) direttamente ad uffici diversi da quelli indicati nel bando di concorso;
- 2) via email ove non sia apposta la firma digitale ai sensi della normativa vigente;
- 3) per posta ove le stesse pervengano all'Ufficio Protocollo dopo otto giorni dal termine finale indicato nel bando per la presentazione delle domande.

LOCALE DI ESERCIZIO

All'interno della domanda di partecipazione al bando l'interessato può indicare la disponibilità di un locale nel quale intende attivare l'eventuale autorizzazione.

A tal fine costituisce locale di esercizio idoneo per l'assegnazione della priorità di cui agli articoli 5 e 6 della Regolamentazione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26.2.2004:

- 1) locale del quale l'interessato abbia la disponibilità a titolo di proprietà, affitto, usufrutto o qualunque altro titolo di godimento ai sensi della normativa civilistica e con le forme da questa prescritte o per il quale abbia stipulato un preliminare, registrato o presentato alla registrazione, di acquisizione della disponibilità ai sensi della disciplina civilistica;
- 2) conforme alla normativa urbanistica, edilizia, di destinazione d'uso e munito della necessaria agibilità per l'esercizio dell'attività.

A tal fine la domanda deve contenere l'indicazione del locale e del titolo di godimento con allegata copia non autentica dall'atto stesso (ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) ed una dichiarazione circa l'idoneità urbanistico-edilizia, di destinazione d'uso e agibilità del locale.

L'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti paragrafi comporta la non applicabilità del criterio di preferenza.

PARTE SECONDA

Punti esclusivi

Le autorizzazioni disponibili in base alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26.2.2004 avente ad oggetto: “REGOLAMENTAZIONE DEL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA E CRITERI PER L’INSEDIAMENTO DEI PUNTI NON ESCLUSIVI” e quelle che si renderanno disponibili a seguito di revoca, decadenza, rinuncia o altro atto comunque denominato sono assegnate secondo un meccanismo di bando pubblico che tenga conto dei criteri di preferenza indicati all’art. 5 della predetta Regolamentazione e secondo quanto specificato nella precedente parte prima.

In sede di prima applicazione, l’assegnazione delle nuove autorizzazioni istituite con la citata deliberazione sarà disposta a seguito dell’approvazione, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, dei criteri e termini per la predisposizione del relativo bando di concorso, sulla base dello stato di attuazione dei programmi di urbanizzazione previsti nelle zone di piano 4-capoluogo ovest e 7-San Piero a Ponti.

PARTE TERZA

Punti non esclusivi

Le autorizzazioni disponibili in base alla deliberazione comunale n. 17 del 26.2.2004 avente ad oggetto: “REGOLAMENTAZIONE DEL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA E CRITERI PER L’INSEDIAMENTO DEI PUNTI NON ESCLUSIVI”, escluse le autorizzazioni spettanti di diritto ai soggetti che hanno effettuato la sperimentazione di cui alla legge 13 aprile 1999, n. 108, e le autorizzazioni che si renderanno disponibili a seguito di revoca, decadenza, rinuncia o altro atto comunque denominato sono assegnate secondo un meccanismo di bando pubblico nel rispetto dell’art.6 della predetta Regolamentazione e, tenuto conto di quanto evidenziato nella parte espositiva della deliberazione di approvazione delle presenti disposizioni, dei seguenti criteri:

- a) Prerequisito: presentazione dell’istanza nel periodo di validità del bando;
- b) A parità della condizione di cui alla lettera precedente: attività esistente o già autorizzata alla data di pubblicazione del bando fra quelle di cui all’art. 2 comma 3 del D.Lgs. 170/2001;
- c) A parità della condizione di cui alla lettera precedente: disponibilità di un locale idoneo come specificato nella parte prima del presenti disposizioni;
- d) A parità della condizione di cui alla lettera precedente: maggiore distanza dal più vicino punto esclusivo o non esclusivo (le distanze, autocertificate dall’interessato nell’istanza, si considerano equivalenti se la loro differenza è inferiore o uguale a 5 metri);
- e) A parità della condizione di cui alla lettera precedente: si procede mediante sorteggio.

In sede di prima applicazione, il bando per l’assegnazione delle predette autorizzazioni dev’essere pubblicato entro trenta giorni dall’approvazione delle presenti disposizioni.

PARTE QUARTA

Trasferimenti di sede di punti vendita esclusivi e non esclusivi

1) Il trasferimento di sede dei **punti vendita esclusivi** autorizzati è sempre consentito all'interno della stessa zona fra quelle di cui all'allegato B della deliberazione del consiglio comunale n. 17 del 26.2.2004 avente ad oggetto: "REGOLAMENTAZIONE DEL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA E CRITERI PER L'INSEDIAMENTO DEI PUNTI NON ESCLUSIVI" nel rispetto delle distanze ivi previste.

A tal fine si applica la procedura di denuncia di inizio attività (d.i.a.) ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990.

Qualora due o più soggetti presentino in pari data la denuncia di cui al comma precedente, completa e ricevibile, a seguito delle quali non siano rispettate fra loro le distanze di cui all'allegato C alla predetta Regolamentazione, si ammette la ricevibilità di una delle comunicazioni sulla base dei seguenti criteri e priorità:

a) maggiore distanza dal più vicino punto esclusivo (le distanze, autocertificate dall'interessato nell'istanza, si considerano equivalenti se la loro differenza è inferiore o uguale a 5 metri);

b) a parità della condizione di cui al comma precedente: si procede mediante sorteggio.

Il soggetto interessato al trasferimento in altra zona può partecipare alla procedura di bando di cui all'art. 5 della predetta Regolamentazione avvalendosi delle priorità indicate.

2) I **punti vendita non esclusivi**, in quanto non vincolati a particolari zone del territorio comunale o a specifiche distanze, possono trasferirsi solo insieme alle connesse attività di cui all'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n.170/2001 e nel rispetto delle normative che disciplinano il trasferimento delle stesse.

Per il trasferimento dei punti vendita esclusivi e non esclusivi, lo Sportello Unico per le Attività Produttive predispose la modulistica obbligatoria per la presentazione della d.i.a. di trasferimento e la ulteriore modulistica necessaria.

Alla d.i.a. di trasferimento dei punti vendita esclusivi e non esclusivi si applicano i diritti di istruttoria SUAP.